

COMPUTO IN QUOTA A DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Si informano i colleghi pensionati che sta per essere depositata la 18^a sentenza favorevole al computo in quota A della maggiorazione della retribuzione di posizione, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei Conti.

Si coglie l'occasione per riportare i passaggi cruciali delle decisive sentenze delle SS.RR. e delle Sezioni I e II Centrali Giurisdizionali d'Appello della Corte dei Conti.

Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sentenza n. 2 del 23/4/2009:

“La retribuzione di posizione del segretario comunale o provinciale, collegata per l'art. 41 del CCNL del 16.5.2001 “alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare”, presenta infatti “valori complessivi annui lordi” predeterminati e fissi secondo la grandezza dell'ente, che può solo determinare la misura di una “maggiorazione”, peraltro secondo “le condizioni, i criteri e i parametri di riferimento” individuati “in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”.

In sostanza, a differenza dell'indennità di direzione generale, la retribuzione di posizione dei segretari comunali viene quantificata in parte in misura fissa e in parte secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva decentrata. E appare significativo rilevare che l'INPDAP, in una sua circolare del 13.2.2002, desume la pensionabilità in quota A di questa seconda parte della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio dal fatto che si tratta appunto della “maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione”.

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenza n. 674 del 7.12.2010, la quale, nell'escludere il diritto del ricorrente al riconoscimento nella c.d. quota “A” di pensione dell'indennità di direzione generale, ha affermato che:

“E' di chiara evidenza che l'indennità in parola costituisce una retribuzione “aggiuntiva” alla indennità di posizione e non una integrazione della stessa; qualificazione che, come sottolineato dal giudice di prime cure (Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 709/2006, ndr), non avrebbe alcun senso se si volesse considerare l'indennità alla stregua di una maggiorazione dell'indennità di posizione (come quella di cui al comma 4 dell'art. 41 del CCNL 16/5/2001, ndr) e, quindi, pacificamente quiescibile nella quota “A” di pensione”.

Sezione Seconda Centrale d'Appello della Corte dei Conti, sentenza n. 432 del 2.9.2009, la quale,

nell'escludere anch'essa che l'indennità di direzione generale possa concorrere alla formazione della c.d. quota A di pensione, ha motivato tale decisione col fatto che “questo emolumento

(l'indennità di D.G. ndr) non può essere considerato quale maggiorazione della retribuzione di posizione, ma più correttamente è da qualificare come retribuzione aggiuntiva....", con ciò lasciando chiaramente intendere che, se avesse avuto la natura di maggiorazione della retribuzione di posizione (esattamente come quella prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 16/5/2001), la detta indennità di D.G. sarebbe stata computabile in quota A.

AVVISO IMPORTANTE

Sarebbe opportuno che i colleghi pensionati, che non si sono visti riconoscere dall'INPDAP la detta maggiorazione in quota "A", si affrettassero a presentare ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione di attuale residenza. L'inserimento in quota "A" della maggiorazione determina un miglioramento del trattamento pensionistico di oltre € 150 netti al mese per ogni 6.000 Euro di maggiorazione percepita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Edoardo.sortino@libero.it

Carlinocarmelo@libero.it

vito.continella@studiolegaledalpiaz.it oppure vito.continella@virgilio.it